

VERSO LA RIFORMA DELL'ASSETTO TARIFFARIO

Criteri per la riforma delle tariffe di distribuzione e vendita

Nell'ambito del processo di riforma dell'assetto tariffario l'Autorità, in data 14 aprile 2000, ha diffuso un documento per la consultazione recante *Criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e vendita dei gas a mezzo di reti a media e bassa pressione* e avviato il processo di consultazione con i soggetti interessati. Le proposte dell'Autorità, coerentemente con i principi ispiratori della legge n. 481/95, sono coerenti con i principi di promozione della concorrenza e di tutela dei consumatori e saranno armonizzate con la nuova struttura del settore che risulterà dal recepimento delle Direttiva 98/30/CE. In estrema sintesi:

- verrà superato il vecchio metodo di calcolo delle tariffe, in vigore dal 1975, che aveva portato negli ultimi anni ad una proliferazione dei bacini tariffari (oltre 1000 in tutta in Italia), a forti divari nell'efficienza delle aziende distributrici locali e a differenze nelle stesse tariffe, spesso non giustificate dai costi del servizio;
- le tariffe saranno differenziate tra i servizi di distribuzione e di vendita, allo scopo di favorire l'introduzione della concorrenza;
- le tariffe rifletteranno i costi del servizio della parte più efficiente degli operatori, con adeguati livelli di qualità e sicurezza. Il sistema prevede incentivi all'incremento dell'efficienza delle aziende distributrici, garantendo aumenti mediamente inferiori all'inflazione attraverso il principio del *price cap*, con l'eccezione della quota delle tariffe a copertura dei costi di approvvigionamento delle materie prime importate;
- Il capitale investito delle imprese regolate sarà remunerato con tassi di rendimento in linea con quelli delle imprese europee del settore;
- le tariffe agli utenti saranno determinate dai distributori nell'ambito di vincoli fissati dall'Autorità e saranno uniche in tutta in Italia per ciascun esercente (gruppo industriale privato, sotto controllo pubblico o amministrazione comunale). Con il superamento delle gestioni comunali dirette, previsto dal DDL 4014, gli esercenti e le tariffe si ridurranno a circa 300 e saranno in ulteriore diminuzione a seguito dei processi di concentrazione in corso nel settore;
- potranno essere proposte tariffe speciali, anche stagionali, ma saranno in ogni caso vietate le discriminazioni per tipo di uso del gas o su base territoriale;
- saranno introdotte tariffe "sociali" ridotte a beneficio delle famiglie meno abbienti, estese ai fabbisogni del riscaldamento delle abitazioni. L'accesso alle tariffe sociali sarà agganciato all'indicatore della situazione economica

equivalente (ISEE e cosiddetto “redditometro”);

- oltre alle tariffe, il nuovo sistema regola anche i contributi per l'allacciamento, l'attivazione e la disattivazione del servizio, finora definiti a livello comunale;
- verranno apportate correzioni alla misura del gas per i servizi svolti ad altitudini superiori a 400 metri, in relazione alla sempre maggiore diffusione del metano nelle zone montane, e verrà definito un nuovo criterio di valutazione del potere calorifico superiore del gas, in modo da stabilire una più precisa corrispondenza tra tariffe e potere calorifico del gas distribuito localmente.

Per effetto della riforma, le tariffe per livelli di consumo minimi (tipicamente quelli che utilizzano il gas solo per uso cucina o per lo scaldabagno domestico, circa il 5 per cento della distribuzione locale) potranno subire aumenti in quanto esse sono attualmente inferiori, anche sensibilmente, rispetto ai costi del servizio; per contro, sono probabili diminuzioni nella tariffe per i livelli di consumo propri del riscaldamento condominiale, del terziario e della piccola e media industria.

Nel complesso, è prevedibile una lieve diminuzione delle tariffe medie rispetto ai livelli attuali; saranno tuttavia sensibili i riequilibri sia al rialzo che al ribasso per i singoli utenti e le diverse situazioni territoriali. L'adeguamento avverrà comunque con gradualità, entro tre anni.

La tariffa del servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo di reti urbane e criteri per la negoziazione dei prezzi di cessione sottoposti al regime di sorveglianza

Nel corso del 1999, nell'ambito della riforma complessiva del sistema tariffario del gas, l'Autorità ha condotto un'analisi preliminare di controllo e analisi dei costi del servizio in alta pressione.

Avendo rilevato che questi ultimi risultavano inferiori rispetto a quanto riconosciuto nella tariffa attuale, in vista dell'attuazione della riforma tariffaria e in considerazione dello sfavorevole andamento dei prezzi internazionali, l'Autorità ha ritenuto di dover intervenire con un provvedimento urgente di riduzione di tali costi.

Il provvedimento adottato dall'Autorità con la delibera 23 dicembre 1999 n.193 ha ridotto la parte di tariffa del gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane riferita al rimborso dei costi di trasporto, stoccaggio, bilanciamento e vendita del gas naturale.

Con riferimento ai prezzi di cessione del gas naturale sottoposti al regime di sorveglianza ai sensi della delibera del CIPE 20 settembre 1974, il prov-

vedimento ha inoltre segnalato alle parti interessate l'opportunità che:

- la negoziazione delle condizioni di fornitura porti alla definizione di prezzi di cessione del gas naturale aderenti ai costi delle attività di trasporto, stoccaggio, bilanciamento e vendita in alta pressione;
- i criteri di indicizzazione dei prezzi di cessione del gas naturale sottoposti al regime di sorveglianza siano resi coerenti con i criteri definiti per l'indicizzazione delle tariffe.

Il trasporto in alta pressione

Il servizio di trasporto cui si riferisce la delibera dell'Autorità è quello del gas naturale esercito in alta pressione che comprende:

- *la fornitura o cessione di gas naturale da parte delle società di trasporto agli esercenti il servizio di distribuzione urbana del gas. Nel 1998 tale attività era svolta, per il 99 per cento dei volumi di gas naturale coinvolti, dalla società Snam S.p.A. e rappresentava circa il 53 per cento delle vendite di gas naturale della stessa società;*
- *la fornitura o cessione di gas naturale al settore industriale e termoelettrico. Nel 1998 l'attività era effettuata per l'81 per cento dalla Snam S.p.A. e rappresentava circa il 47 per cento delle vendite totali della società;*
- *il vettoriamento di gas per conto terzi, effettuato dalla sola Snam S.p.A.. Nel 1998, l'attività rappresentava circa il 10 per cento delle quantità complessivamente trasportate sulle reti ad alta pressione nazionali.*

L'attività di trasporto in alta pressione viene effettuata prevalentemente mediante l'utilizzo di condotte di prima, seconda e terza specie, caratterizzate da pressioni massime di esercizio superiori a 5 bar. Le attività di stoccaggio, bilanciamento e vendita sono funzionali a quelle di trasporto. Nel 1998 le attività di bilanciamento e stoccaggio erano controllate per il 99 per cento dall'Eni S.p.A., che ne cedeva i servizi alla società controllata Snam, ricevendone un corrispettivo.

I costi del servizio analizzati dall'Autorità sono stati valutati sulla base dei bilanci delle società del gruppo Eni S.p.A. nel corso del 1998. L'analisi del bilancio della Snam S.p.A. ha permesso una stima sufficientemente precisa dei costi sostenuti per le forniture di gas naturale ad alta pressione, poiché le attività della Snam S.p.A. comprendono la quasi totalità delle attività di trasporto del gas naturale ad alta pressione effettuate in Italia, e, tra i costi sostenuti, sono presenti in bilancio quelli relativi alle attività di trasporto internazionale e bilanciamento, svolte in massima parte dall'Eni S.p.A., direttamente o attraverso società collegate.

Il margine derivante dal trasporto in alta pressione e dalle attività connesse è risultato pari a 123,7 lire/mc per l'anno 1998,. Esso costituisce un valore medio tra i margini relativi al gas naturale destinato alla distribuzione mediante reti urbane (pari a 188 lire/mc) e i margini relativi al gas naturale con altre destinazioni (consumi industriali, generazione di elettricità, altri utilizzi e vettoriamento).

I costi riconosciuti per le attività di trasporto, stoccaggio, bilanciamento e vendita del gas ad alta pressione, comprensivi di un'equa remunerazione del capitale investito e del rischio commerciale, sono stati individuati in modo integrato, non essendo disponibili informazioni sulla separazione amministrativa e contabile delle attività stesse.

La valutazione dei costi è stata effettuata in maniera prudentiale e orientata all'individuazione dei costi massimi, per tenere conto dell'esigenza di porre in evidenza divergenze tra i costi riconosciuti e i costi effettivi, tali da richiedere un intervento urgente di rideterminazione.

I costi considerati sono stati quelli relativi alla gestione caratteristica del servizio di fornitura del gas ad alta pressione, escludendo quelli di natura straordinaria e afferenti ad attività non direttamente connesse con il servizio gas.

La stima effettuata con metodo analogo a quello adottato per il servizio elettrico (*cf.* Capitolo 4), ha evidenziato un costo medio per le suddette attività in alta pressione, comprensivo di un'equa remunerazione del capitale investito e del rischio commerciale, inferiore al margine medio relativo alle predette attività, così come risultante dal bilancio della Snam S.p.A.

In considerazione della differenza riscontrata tra i costi stimati e le corrispondenti componenti dei prezzi del gas naturale fornito a valle del servizio ad alta pressione, l'Autorità ha operato una riduzione di 22,6 lire/mc dei costi riconosciuti per tale servizio nell'ambito della tariffa del gas naturale distribuito a mezzo di reti urbane, avendo valutato questa differenza non inferiore al 12 per cento. Tale riduzione ha consentito una corrispondente diminuzione delle tariffe del servizio di distribuzione del gas naturale di 23,7 lire/mc a partire dall'1 gennaio 2000.

Per i contratti di fornitura sottoposti a regime di sorveglianza, l'Autorità, con la stessa delibera, ha segnalato alle parti interessate l'esistenza di una significativa differenza tra i costi medi del servizio ed i prezzi, e ha ravvisato l'opportunità di procedere ad una nuova negoziazione dei contratti di cessione sulla base dei criteri di aderenza ai costi delineati.

In considerazione del carattere indicativo che assumono i criteri cui devono conformarsi i prezzi soggetti a regime di sorveglianza, l'Autorità ha ritenuto opportuno che le parti interessate verificassero i contratti esistenti, in modo da accertare la coerenza dei prezzi con i costi, tenendo conto delle condizioni di servizio relative a ciascun accordo e contratto di fornitura.

La delibera n. 193/99 è stata impugnata innanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia da Snam S.p.A. e altri soggetti ma le sue determinazioni sono state comunque applicate sia dai distributori nei confronti dei clienti da loro serviti, sia dalla Snam nei confronti dei distributori. Sono inoltre stati aperti i negoziati fra le associazioni degli altri utilizzatori e la Snam S.p.A..

Aggiornamento periodico delle tariffe dei gas distribuiti a mezzo di reti urbane

L'Autorità con delibera 22 aprile 1999, n. 52, entrata in vigore il 1 maggio 1999, ha introdotto un nuovo criterio per l'indicizzazione delle tariffe per la parte relativa al costo della materia prima.

Il nuovo criterio trasferisce in tariffa la sola variazione delle quote di costo influenzate dall'andamento dei mercati internazionali dei prodotti petroliferi, individuando all'interno del costo riconosciuto della materia prima una quota che corrisponde al costo di acquisto dei gas all'estero. Gli indicatori scelti per l'indicizzazione di tale quota sono i prezzi dei greggi, del gasolio e degli oli combustibili. Per le tariffe del gas di petrolio liquefatto (GPL), si è fatto riferimento ai mercati originari del propano commerciale.

L'Autorità ha inoltre ritenuto opportuno calcolare le variazioni degli indicatori di prezzo prescelti sulla base di medie semestrali: tale scelta garantisce una relativa stabilità delle tariffe del gas naturale, attenuando e diluendo nel tempo gli effetti della variabilità dei prezzi dei prodotti petroliferi.

Nella tavola 5.1 sono riportate le variazioni delle tariffe intervenute dopo l'entrata in vigore della delibera n. 52/99.


TAV. 5.1 **VARIAZIONI DELLE TARIFFE DEL GAS NATURALE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA DELIBERA N. 52/99**

DELIBERE AUTORITÀ	DECORRENZA	VARIAZIONE DELLA PARTE INDICIZZATA DELLA TARIFFA DEL GAS NATURALE lire/mc	VARIAZIONE PERCENTUALE DELLE TARIFFE DEL GPL lire/mc
24 giugno 1999, n. 87	1 luglio 1999	-	+ 45,9
26 agosto 1999, n.126	1 settembre 1999	+ 21,9	+ 274,0
25 ottobre 1999, n.161	1 novembre 1999	+ 30,6	+ 148,0
22 dicembre 1999, n.195	1 gennaio 2000	+ 27,0	-
24 febbraio 2000, n.40	1 marzo 2000	+ 28,5	+ 165,8

Gli aumenti riflettono il forte incremento dei prezzi verificatosi sui mercati petroliferi internazionali a partire dai primi mesi del 1999 che in presenza del deprezzamento del valore esterno dell'euro, si è tradotto in elevati aumenti delle tariffe.

Il Governo con decorrenza 1 novembre 1999, 4 gennaio 2000 e 1 marzo 2000 ha modificato e ridotto le aliquote delle accise sia del gas naturale sia del GPL distribuiti in rete.

FIG. 5.1 TARIFFE DEL GAS NATURALE AL NETTO DELLE IMPOSTE: EVOLUZIONE RISPETTO AL PREZZO DEL BARILE



Gli interventi descritti e le riduzioni tariffarie per complessive 62,2 lire/mc, deliberate dall'Autorità nel periodo maggio 1998 - gennaio 1999, hanno comportato aumenti della tariffa media del gas naturale, nel periodo marzo 1998 - marzo 2000, contenuti nella misura di 20,0 lire/mc, imposte comprese.

L'utilizzo da parte dell'Autorità degli spazi di flessibilità di cui disponeva nella fase di avvio della riforma tariffaria ha permesso di contenere gli impulsi inflattivi derivanti dalla sfavorevole evoluzione dei prezzi internazionali delle materie prime energetiche. Di conseguenza, l'andamento effettivo delle tariffe del gas è risultato meno espansivo di quello che si sarebbe determinato, in assenza di interventi, con il precedente regime: in particolare le due successive revisioni dei meccanismi di indicizzazione delle tariffe del gas distribuito su reti fisse - operate con le delibere 23 aprile 1998, n. 41 (*Relazione Annuale 1999*) e 22 aprile 1999, n. 52 - hanno permesso di attenuare il trasferimento all'utenza finale dei rincari dei prezzi petroliferi. L'effetto di contenimento è stato poi rafforzato, alla fine dello scorso anno, dal riallineamento dei margini della distribuzione primaria, attuato con la delibera n. 193/99 (Fig. 5.3, dove il termine di riferimento è costituito da un indicatore di prezzo internazionale, il gasolio 0,2 Cif Med Basis Genova-Lavera).

FIG. 5.2 TARIFFA MEDIA DEL GAS NATURALE AL LORDO DELLE IMPOSTE




FIG. 5.3 **VARIAZIONI DELLE TARIFFE DEL GAS NATURALE CON E SENZA INTERVENTI DELL'AUTORITÀ**

